

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (GIUDIZIALE)

(artt. 151 C.C. E [706](#) ss. c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

EX ART 151 C.C.

PRESUPPOSTO PER LA SEPARAZIONE E' CHE SI VERIFICHI, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI, FATTI TALI DA RENDERE **INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA O DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE.**

IL GIUDICE, CHE PRONUNCIA LA SEPARAZIONE, DICHIARA, QUALORA RICORRANO LE CIRCOSTANZE E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA **ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE**, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO.

STRUTTURA BIFASICA DEL PROCEDIMENTO:

- 1) DINNANZI AL **PRESIDENTE** PER I **PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI**
- 2) INNANZI AL **G.I.** PER L'ISTRUZIONE DELLA CAUSA E LA **PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE NONCHE' EVENTUALE PRONUNCIA DI ADDEBITO**

I FASE

**INTRODUZIONE DELLA CAUSA E
UDIENZA PRESIDENZIALE**


**PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con
DEPOSITO DEL RICORSO
EX [ART 706 C.P.C.](#)**

Il ricorso deve contenere deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Nel ricorso deve essere **indicata l'esistenza di figli** legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE ([art 706](#)):

ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO INDICATI, NONCHE' LE ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE.



ALL'ESITO DELL'UDIENZA, IL PRESIDENTE DA' CON
**ORDINANZA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E
URGENTI** CHE REPUTA OPPORTUNI NELL'INTERESSE
DELLA PROLE E DEI CONIUGI (ART [708](#) C.P.C.);

+

**NOMINA IL GIUDICE ISTRUTTORE E FISSA L'
UDIENZA**

DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE (ART [708](#) C.P.C.)
(Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e
quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all'articolo **45 gg** se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di **75 gg** se si trova all'estero
(ART [709](#) C.P.C.).

+

L'ORDINANZA E' **NOTIFICATA A CURA DELL'ATTORE**
AL CONVENUTO NON COMPARSO, NEL TERMINE
PERENTORIO STABILITO NELL'ORDINANZA STESSA,
ED E' COMUNICATA AL PUBBLICO MINISTERO
(ART [709](#) C.P.C.)

AVVERSO I PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI ED URGENTI EMESSI
NELLA FASE PRESIDENZIALE PUO'
PROPORSI **RECLAMO CON
RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO**
CHE SI PRONUNCIA IN CAMERA DI
CONSIGLIO.

IL RECLAMO DEVE ESSERE
PROPOSTO **NEL TERMINE
PERENTORIO DI DIECI GIORNI**
DALLA NOTIFICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO. (ART [708](#) C.P.C.)

CONTENUTO DELL'ORDINANZA RELATIVAMENTE
ALLA FASE DINNANZI AL G.I. (ART [709](#) C.P.C.).

CON L'ORDINANZA VIENE ASSEGNATO AL
**RICORRENTE IL TERMINE PER IL DEPOSITO IN
CANCELLERIA DI MEMORIA INTEGRATIVA**
NONCHE'

**IL TERMINE AL CONVENUTO PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO,**

NONCHE'

**IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE
ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON
SIANO RILEVABILI D'UFFICIO.**

L'ORDINANZA DEVE CONTENERE **L'AVVERTIMENTO**
AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE IL
TERMINE ASSEGNATO IMPLICA LE DECADENZE DI
CUI ALL'ARTICOLO 167 E CHE OLTRE IL TERMINE
STESSO NON POTRANNO PIU' ESSERE PROPOSTE LE
ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON
RILEVABILI D'UFFICIO.

II FASE
CONTINUAZIONE DELLA CAUSA
DINNANZI AL G.I.

IL RICORRENTE DEPOSITA LA
MEMORIA INTEGRATIVA NEI
TERMINI PREVISTI DALL'ORDINANZA
PRESIDENZIALE(ART 709 C.P.C.).

CONTENUTO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA
(ART 709 C.P.C.).
La memoria integrativa deve contenere alcuni elementi indicati nell'art. 163 c.p.c.:

- 1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono;
- 2) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 5) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

IL CONVENUTO SI COSTITUISCE NEI
TERMINI PREVISTI NELL'ORDINANZA
PRESIDENZIALE CON
COMPARSA DI RISPOSTA
(ART 709 C.P.C.).

UDIENZA DAVANTI AL G.I. (ART 709 -BIS C.P.C.).

NELLA FASE DAVANTI AL G.I. SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER IL RITO ORDINARIO DI CONGNIZIONE IN QUANTO APPLICABILI (articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184.)

NEL CORSO DELLA II FASE
E' POSSIBILE INSTARE AFFINCHE' I
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
ASSUNTI DAL PRESIDENTE CON L'ORDINANZA
EX ART 708 SIANO REVOCATI O MODIFICATI
DAL GIUDICE ISTRUTTORE(ART 709 C.P.C.).

SENTENZA NON DEFINITIVA DI SEPARAZIONE.
(ART 709 -BIS C.P.C.).

Se il processo deve continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche.
Avverso la sentenza non definitiva è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio

TERMINE MEMORIE
EX ART. 183, VI COMMA C.P.C.

